Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1901 — Roma — Giovedì 10 Gennaio — Numero 8

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 22;	L. 17;	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 30;	» 19;	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80;	» 41;	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 484 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 luglio 1900, n. 260, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere ai Comuni mutui per provvedere alla costruzione, all'ampliamento od ai restauri degli edifizi scolastici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per il Tesoro e per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento per l'esecuzione della legge, che sarà firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1900

VITTORIO EMANUELE.

GALLO.
RUBINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

REGOLAMENTO per l'esecuzione della legge 15 luglio 1900, n. 260, che autorizza la Cassa dei depositi e prestiti a concedere, ai Comuni ed alle Provincie, mutui per provvedere alla costruzione, all'ampliamento od ai restauri degli edifizi scolastici.

Art. 1.

Per mezzo del Ministero della Pubblica Istruzione, i Comuni del Regno possono chiedere alla Cassa dei depositi e prestiti somme a mutuo per la costruzione, l'ampliamento od i restauri degli edifizi, o parte di edifizi, destinati esclusivamente ad uso di scuole elementari e di istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi, o dei sordo-muti dichiarati corpo morale.

Eguale richiesta di prestiti può esser fatta dalle Provincie e dai Comuni cui incombe l'obbligo, giusta le vigenti leggi, di provvedere agli edifizi per l'istruzione classica, tecnica, normale o per i convitti.

Per i casi eccezionali, contemplati nel 2° comma dell'articolo 6 della legge, valgono le norme medesime che per gli altri prestiti di favore, osservato il procedimento ivi stabilito.

Art. 2.

Le domande di mutuo, qualunque sia l'istituto da sovvenire, devono essere inviate al Ministero della Pubblica Istruzione dal Comune o dalla Provincia, per mezzo del Prefetto.

Art. 3.

Queste domande devono essere corredate dai documenti sotto indicati:

a) copia delle deliberazioni del Consiglio comunale o provinciale prese nei modi e forme prescritte rispettivamente dagli articoli 162 e 237 della legge comunale e provinciale, testo unico, 4 maggio 1898, n. 164.

In queste deliberazioni dovrà essere determinato l'oggetto del prestito, il suo ammontare in base alla perizia dei lavori approvata dal Genio civile, il periodo di tempo prestabilito alla sua estinzione, il saggio dell'interesse normale fissato dal Ministero del Tesoro e dovrà essere dichiarato che le annualità di ammortamento, compresa la quota d'interesse per l'intero saggio normale dovuto alla Cassa dei depositi e prestiti, saranno garentite con altrettante delegazioni sulla sovrimposta fondiaria, a tenore dell'articolo 17 della legge 27 maggio 1875, n. 2779; e, quando si tratti degli Istituti educativi per l'infanzia, dei ciechi e dei sordo-muti, di che all'articolo 1, dovranno essere indicate le condizioni morali, educative ed economiche dell'Istituto per il quale si chiede il prestito.

Le deliberazioni del Consiglio comunale saranno approvate dalla Giunta provinciale amministrativa;

b) un esemplare del bilancio comunale o provinciale per l'esercizio in corso, autenticato dal Prefetto;

c) due esemplari del progetto dell'edifizio che si vuole costruire, ampliare o restaurare, uno dei quali potrà essere in carta semplice, e non sarà restituito;

d) una relazione speciale dell'Amministrazione dalla quale dipende la scuola, l'asilo d'infanzia od altro Istituto educativo a pro del quale si chiede il mutuo, che dimostri l'urgente necessità della nuova costruzione, dell'ampliamento o del restauro che si propone ed indichi i bisogni tutti ai quali deve provvedere. Tale relazione darà anche precisi ragguagli del numero di alunni, di convittori o di ricoverati per i quali l'edifizio deve servire.

Quando si tratti di scuole elementari, secondarie o normali la relazione suddetta dovrà essere accompagnata da una statistica, relativa all'ultimo quinquennio, degli alunni iscritti o frequentanti le scuole cui s'intende di provvedere, divisi per classe, per anno scolastico e se occorre anche per sesso.

Art. 4.

Il progetto, di che al capoverso *c* dell'articolo precedente, deve essere redatto da un ingegnere o da un architetto e comprendere la relazione, i disegni, la stima dei lavori e le condizioni di esecuzione.

La relazione indicherà le esigenze tecniche ed igieniche cui deve soddisfare il nuovo edifizio, i criteri che hanno consigliato la scelta della località, le condizioni del sottosuolo, le ragioni che giustificano la disposizione relativa dei vari locali, l'orientamento e le dimensioni adottate per essi ed infine i materiali da costruzione ed i sistemi costruttivi che furono preferiti nel progetto.

I disegni, nella scala di 1:100 per le figure d'insieme o di 1:10 ed all'occorrenza anche in scala maggiore per quelle dei particolari, comprenderanno piante, sezioni, prospetti e particolari, che rappresentino l'edifizio in ogni sua parte. Nel caso di adattamenti di vecchi edifizi, i disegni dovranno anche rappresentare il fabbricato nello stato in cui si trova attualmente. Una pianta, nella scala di 1:1000, della località scelta per la costruzione del nuovo edifizio o di quella dove sta il fabbricato da restaurare, da ampliare o da adattare, ne indicherà la posizione, l'orientamento, le strade e le proprietà confinanti; infine, per le scuole elementari e gli asili di infanzia, una topografia dell'abitato dovrà indicare, con tinteggiature diverse, la zona dell'abitato stesso cui serve l'edifizio scolastico, la località ove questo sta o deve sorgere e il cimitero (1).

La stima dei lavori sarà fatta, mediante il computo metrico, l'elenco dei prezzi e il calcolo estimativo secondo le norme in vigore per le altre opere di ordine pubblico.

Le condizioni di esecuzione, coi relativi capitolati d'oneri, saranno desunte dalla relazione, in modo che assicurino la migliore riuscita dell'opera.

Art. 5.

Il Prefetto sottopone tali domande di mutuo all'esame del R. Provveditore agli studî e dell'ingegnere capo del Genio civile della Provincia, i quali rispettivamente dovranno dare il proprio parere ragionato nei riguardi didattici ed educativi il primo e in quelli tecnico-economici il secondo, dichiarando se il luogo prescelto e l'edifizio che si vuole costruire, ampliare o restaurare, rispondano veramente allo scopo.

In casi speciali o quando vi siano dei dubbi gravi che le condizioni igieniche prescritte non siano soddisfatte dalla scelta della località o dal progetto, il Prefetto potrà richiedere anche l'avviso del medico provinciale.

Art. 6.

Il Prefetto trasmette la domanda al Ministero della Pubblica Istruzione, unendovi oltre i documenti indicati negli articoli 3 e 4:

a) le relazioni del R. Provveditore agli studî, dell'ingegnere capo del Genio civile ed eventualmente del medico provinciale;

b) una sua attestazione con la quale sia dichiarato che la sovrimposta inscritta in bilancio o nel limite legale dei 50 centesimi dell'imposta principale erariale e che, senza bisogno di aumentare la sovrimposta stessa, la tangente correlativa all'annualità di ammortamento del prestito può essere delegata alla Cassa dei depositi e prestiti; ovvero, quando vi sia eccedenza, che entro il limite legale stesso vi è libero margine per la occorrente delegazione alla Cassa.

Ove, per l'ammortamento del prestito, debbasi dal Comune aumentare l'attuale sovrimposta, pur restando nel limite legale, o eccedere questo limite o mantenere o aumentare l'eccedenza, occorrerà l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, estensiva a tutto il periodo d'ammortamento del prestito, tenendo conto della iscrizione in bilancio delle tasse locali obbligatorie ai sensi dell'articolo 284 della legge comunale e provinciale.

Trattandosi di Provincie l'autorizzazione dovrà essere data con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato;

c) un rapporto particolareggiato sulle condizioni locali, di che all'articolo 4 della legge, con tutte quelle osservazioni che stimerà opportune.

Art. 7.

I progetti e i documenti suddetti saranno esaminati dall'Ufficio tecnico speciale esistente presso il Ministero della Pubblica Istruzione, il quale dovrà verificare se furono osservate le norme stabilite nelle istruzioni annesse al presente Regolamento e, occorrendo, indicare agli enti interessati le modificazioni da introdurre nel progetto perchè possa essere approvato.

Per evitare le spese e le perdite di tempo che sarebbero causato da tali modificazioni, i Comuni e le Provincie potranno pre-

(1) Questa topografia potrà essere una carta del R. Istituto geografico militare nella scala di 1:25,000 o 1:50,000 (costo L. 0,50).

ventivamente richiedere ed ottenere gratuitamente dal Ministero della Pubblica Istruzione, per ogni caso particolare, uno o più tipi planimetrici, che soddisfino ai bisogni scolastici cui s'intende di provvedere e alle norme suddette, i quali tipi potranno servire di guida all'ingegnere incaricato della compilazione del progetto,

La richiesta di detti tipi planimetrici deve essere accompagnata dalla statistica degli alunni (articolo 3, *d*), dalla pianta della località e dalla topografia dell'abitato (articolo 4), e da una breve relazione nella quale siano date tutte quelle notizie che giovino perchè col tipo richiesto si possa soddisfare, nel miglior modo, ai bisogni scolastici suaccennati.

Art. 8.

Il Ministro della Pubblica Istruzione, esaminate le domande inviategli dal Prefetto, autorizza con decreto il Comune o la Provincia a contrarre il mutuo colla Cassa dei depositi e prestiti e trasmette a questa le relative domande affinchè ne promuova la Sovrana concessione.

Nel decreto suddetto, al quale debbono essere uniti i documenti indicati nei capoversi *a* e *b* dell'articolo 3 e l'attestazione di che al comma *b* dell'articolo 6, sarà determinata la durata del prestito e la quota annua costante che sarà pagata dal Ministero per completare la differenza fra l'interesse normale e quello del 2 %, il quale interesse normale, unitamente alla quota di capitale per la graduale estinzione del prestito stesso, dovrà essere pagato direttamente dai Comuni o dalle Provincie alla Cassa dei depositi e prestiti, giusta le norme che ne regolano l'amministrazione.

Art. 9.

Il pagamento del prestito, in varie rate, ciascuna non inferiore ad un decimo della somma mutuata, è fatto dalla Cassa dei depositi e prestiti in seguito ad autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione, al quale dovranno essere dirette le domande relative da prodursi poscia alla Cassa suddetta.

L'autorizzazione per il pagamento della prima rata, non superiore ad un decimo della somma concessa a mutuo, sarà data in seguito ad una dichiarazione del Prefetto dalla quale risulti che il contratto d'appalto dei lavori fu debitamente approvato.

L'autorizzazione al pagamento delle rate successive sarà data a seconda delle risultanze di un regolare stato d'avanzamento dei lavori, verificato dal locale ufficio del Genio civile, il quale deve anche attestare se i lavori procedono in conformità o meno del progetto approvato.

Per l'ultima rata, non inferiore a due decimi, l'autorizzazione sarà data a lavori ultimati e collaudati dal Genio civile e secondo le risultanze del conto finale di tutti i lavori e dei documenti comprovanti le altre spese relative alla costruzione, all'ampliamento o al restauro dell'edifizio scolastico, come quelle di progetto, di direzione ed assistenza dei lavori e quelle d'acquisto dell'area o del vecchio fabbricato adattato per uso scolastico, ecc.

Gli stati d'avanzamento dei lavori, il conto finale e i documenti comprovanti le spese suddette, potranno essere trasmessi al Ministero in copia semplice purchè autentica.

Prima di iniziare il pagamento rateale del prestito dovranno dalla Prefettura essere trasmessi alla Cassa dei depositi e prestiti i seguenti documenti:

a) la deliberazione d'accettazione del prestito approvata dalla Giunta provinciale amministrativa;

b) le delegazioni sulla sovrimposta in corrispondenza alle annualità del prestito;

c) la bolletta del ricevitore del registro comprovante l'effettuato pagamento della tassa di concessione governativa.

Art. 10.

Tutte le modificazioni al progetto, che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere preventivamente approvate dal Ministero della Pubblica Istruzione, quando si riferiscono a cambiamenti dell'area scelta o dell'orientamento dell'edifizio, all'ubicazione, all'aumento o alla diminuzione dei locali scolastici, alle variazioni nelle dimensioni di essi o delle finestre che li illuminano ed in generale a tutte quelle modificazioni che in un modo qualunque fossero in opposizione con le istruzioni annesse al presente Regolamento.

Art. 11.

Sarà negata l'autorizzazione del Ministero al pagamento di qualunque rata del prestito, quando risulti che l'edifizio non è costruito secondo il progetto approvato. In questo caso, come in quello preveduto dal secondo comma dell'articolo 5 della legge, qualora il Comune o la Provincia, cui fu concesso il prestito di favore, richiamati all'osservanza degli obblighi assunti, non li adempiano, sarà, con decreto Ministeriale, revocato il concorso governativo, e si dovranno restituire, nel più breve termine di tempo, le quote d'interesse che il Ministero avesse già pagate.

Art. 12.

L'ammortamento dei prestiti decorre dal 1° gennaio dall'anno successivo a quello nel quale ha luogo la somministrazione della prima rata.

Sulle somme che si pagano nell'anno anteriore a quello nel quale comincia l'ammortamento, la Cassa dei depositi e prestiti trattiene gl'interessi dal giorno del rilascio dei mandati fino al 31 dicembre dell'anno stesso, diminuiti del relativo sconto.

Sulle somme che non risulteranno somministrate durante il periodo dell'ammortamento, la Cassa liquiderà in fine d'anno, e rimborserà al mutuatario gl'interessi che non le sono dovuti.

La quota del concorso governativo, di che al secondo comma dell'articolo 8, sarà versata integralmente nel luglio di ciascun anno dal Ministero dell'Istruzione Pubblica alla Cassa dei depositi e prestiti, la quale, alla sua volta, la pagherà ai singoli mutuatari.

Fino a che il prestito non sia somministrato per intero sono annualmente liquidati, dalla Cassa dei depositi e prestiti, gli interessi dovuti dal Ministero sulle somme effettivamente pagate.

Art. 13.

Ogni volta che si proponga l'ampliamento od il restauro di un edifizio o parte di edifizio a scopo scolastico, devesi prendere sempre in attenta considerazione la questione se la spesa del proposto ampliamento o restauro, di fronte al risultato pratico che se ne può ottenere, sia da preferirsi a quella, cui si andrebbe incontro con la costruzione di un edifizio apposito in località più conveniente, e con l'opportunità di un adattamento più conforme alle esigenze tecniche, igieniche e didattiche.

Nell'ammettere tali ampliamenti o restauri, e nell'eseguire i relativi progetti, si deve, per quanto è possibile, aver di mira le norme stabilite nelle annesse istruzioni per la natura della località e del terreno, e per tutti i particolari della costruzione degli edifizi.

Art. 14.

Quando avvenga che gli edifizi costruiti, ampliati o restaurati per mezzo di prestiti di favore regolati dalla legge, siano destinati ad uso diverso da quello per il quale il prestito fu concesso, il Prefetto dovrà immediatamente avvisarne il Ministero, perchè, a termini dell'articolo 5 della legge, possa applicare le disposizioni contenute nel precedente articolo 11.

Art. 15.

Nell'emanare i decreti di che al precedente articolo 8, il Ministero, per gli asili dell'infanzia e per le scuole elementari in generale, si conformerà alle tassative disposizioni dell'articolo 4 della legge; per gli edifizi delle scuole elementari rurali, a parità di condizioni, preferirà quelli ai quali sia permanentemente assicurato l'uso di un campo per le esercitazioni pratiche di agricoltura e quelli che comprenderanno alloggi convenienti da cedersi gratuitamente ai maestri.

L'obbligo di cedere gratuitamente gli alloggi ai maestri dovrà

risultare da formale deliberazione del Consiglio comunale regolarmente approvata.

ISTRUZIONI
intorno alla compilazione dei progetti per la costruzione degli edifizi scolastici.

I. — *Scelta dell'area.*

L'area, sulla quale si vuol costruire un edificio scolastico, deve essere centrale, per quanto è possibile, riguardo all'abitato cui deve servire la scuola, di accesso facile e sicuro e libera da ogni lato. In ogni caso, le finestre delle aule scolastiche dovranno avere dinanzi uno spazio di terreno libero largo almeno 10 metri, o quelle degli altri locali largo almeno 6 metri.

I fabbricati scolastici siano lontani da corsi d'aqua inquinati da spurghi luridi, da acquitrini, da acque stagnanti, da concimaie, da officine rumorose o dalle quali provengano esalazioni nocive, da mercati, da caserme, da luoghi di pubblico ritrovo, ecc.

La distanza dell'edifizio scolastico dal cimitero dovrà essere di almeno 200 metri. Quando non fosse possibile altrimenti, sul parere favorevole dell'ingegnere capo del Genio civile e del medico provinciale, potrà permettersi che tale distanza sia inferiore a 200 metri, ma non mai minore di 100.

In ogni caso, ma specialmente in quest'ultimo, l'area scelta non deve essere soggetta ai venti dominanti del luogo, che passino prima sopra al cimitero, e questo deve trovarsi ad un livello più basso dell'area stessa.

Il livello della falda acquea sotterranea sia inferiore almeno di metri 0,50 allo strato del terreno, sul quale devono essere appoggiate le fondamenta del fabbricato scolastico. Quando le mura di fondazione raggiungessero o attraversassero la falda acquea, uno strato di asfalto o simili dovrà essere interposto fra le mura stesse e quelle di elevazione e, qualora fosse necessario, si dovrà anche ricorrere al drenaggio del sottosuolo e all'inalzamento del terreno con materiali adatti, per impedire che l'umidità raggiunga in un modo qualunque i locali scolastici.

II. — *Ampiezza dell'area per un edifizio scolastico.*

Per determinare l'ampiezza dell'area occorrente per un edifizio scolastico è necessario innanzi tutto precisare bene i bisogni cui s'intende di provvedere. Elemento principale per accertare tali bisogni è il numero degli alunni, che dovranno frequentare il nuovo fabbricato: perciò è necessaria una statistica degli alunni obbligati per le scuole elementari inferiori e degli alunni iscritti per le superiori o le scuole secondarie e gli altri istituti, relativa almeno all'ultimo quinquennio e ai varî riparti scolastici cui deve servire il nuovo fabbricato. Nel compilare la statistica, gli alunni si divideranno per sesso, per classe e per anno scolastico.

Alla superficie del terreno occorrente per il fabbricato si deve aggiungere sempre quella necessaria per la ricreazione o per gli esercizi ginnastici degli alunni, tanto all'aperto, quanto al coperto. Per la palestra scoperta si assegni un'estensione di terreno in ragione di almeno 4 o 5 mq. per alunno: la palestra coperta, per qualunque scuola od istituto, salvo che per gli asili infantili, dovrà essere una tettoia in ragione di almeno mq. 1,25 per alunno nelle scuole primarie e di mq. 1,50 nelle secondarie.

Quando le scuole constino di molte classi, le superficie delle palestre coperta e scoperta potranno eventualmente essere ridotte a dimensioni minori di quanto sarebbe necessario, potendosi in questo caso dividere gli alunni in due o più sezioni, che accederanno alle palestre in ore diverse.

Per gli asili infantili, la palestra coperta è il ricreatorio, che dovrà essere compreso nel fabbricato, e la superficie del quale sarà calcolata in modo che ad ogni alunno corrisponda almeno un metro quadrato.

Se alle scuole elementari rurali è possibile di annettere un campicello per le esercitazioni agricole, questo dovrà raggiungere almeno 500 mq. di superficie ed avere possibilmente annessi una tettoia per riporre le semenze, i raccolti e gli utensili di lavoro, un pollaio, un apiario, ecc.

III. — *Locali che possono comprendersi in un fabbricato scolastico.*

L'edifizio deve servire unicamente per la scuola. Quando si tratti di scuole rurali, sarà bene che vi siano comprese le abitazioni per gl'insegnanti. Solo nel caso di strettezze economiche si potrà permettere che una parte sia anche destinata per uso degli uffici municipali. A questi ultimi non si estende il beneficio del concorso governativo. La divisione della spesa concernente le due specie di locali sarà fatta in ragione della cubicità di essi, ogni altro criterio escluso.

Gli edifizi per gli asili infantili potranno comprendere le abitazioni per il personale insegnante e gli uffici per l'amministrazione delle Opere pie che li mantengono.

Gli uffici municipali non potranno in nessun caso essere in comunicazione coi locali scolastici; gli alloggi per gl'insegnanti potranno avere una comunicazione interna con la scuola, purchè abbiano anche accesso perfettamente distinto.

Nelle scuole uniche miste potrà permettersi che l'ingresso dell'alloggio per l'insegnante sia comune con quello dei locali scolastici.

Gl'ingressi e i locali tutti delle scuole maschili devono essere perfettamente separati da quelli delle femminili.

IV. — *Divisione dei locali scolastici nei piani dell'edifizio.*

Negli asili infantili, i locali scolastici propriamente detti dovranno essere situati tutti al pianterreno; altrettanto si dica per le piccole scuole rurali. Si potrà adottare la divisione in due piani, assegnandone uno alle scuole maschili e l'altro alle femminili, quando si tratti di scuole elementari con più di due aule per ciascun riparto. Soltanto nelle grandi città, per ragioni economiche o quando vi sia grande difficoltà di trovare l'area adatta, i locali scolastici potranno essere divisi in tre piani.

I locali per le scuole di uno stesso sesso dovranno di regola essere situati nello stesso piano. La divisione in due piani potrà essere permessa in casi speciali o quando il numero delle aule scolastiche superi almeno quello di sei per ogni riparto.

Quando i locali scolastici siano situati in più piani, le divisioni fra questi devono essere a vôlta o a doppio soffitto. In quest'ultimo caso il soffitto più basso potrà essere di legno, di stuoie di canna intonacate, ecc., e assicurato all'armatura di quello soprastante.

I locali situati all'ultimo piano devono avere al disopra le soffitte o sottotetti, e, quando la copertura sia a terrazza, uno spazio vuoto fra questa e il soffitto, alto almeno m. 0,50 e ventilato mediante apposite aperture.

V. — *Locali occorrenti pei varii riparti scolastici.*

Per gli asili infantili occorrono i seguenti locali: le aule scolastiche, lo spogliatoio, il refettorio, il ricreatorio, una stanza per i bambini eventualmente indisposti, un'altra per la direzione e per il ricevimento, la cucina, il bagno, le latrine e la palestra scoperta.

Gli edifizi per le scuole elementari rurali debbono comprendere: le aule scolastiche, lo spogliatoio, possibilmente una stanza per gl'insegnanti e per il ricevimento, la palestra coperta e quella scoperta, le latrine e gli alloggi per gl'insegnanti.

Per le scuole elementari urbane sono da escludersi gli alloggi per gl'insegnanti; ma si aggiunga l'alloggio per il custode, una stanza almeno per la direzione, un'altra per gl'insegnanti e, possibilmente, un'aula per il lavoro manuale nella sezione maschile ed un'altra per i lavori donneschi in quella femminile. Inoltre, secondo l'importanza della scuola, si costruiscano una o due sale per il museo didattico e per la biblioteca, un atrio dove possano attendere le persone che accompagnano gli alunni e, quando occorra, una grande sala per gli esami, premiazioni, riunioni della scolaresca, ecc.

Se nelle scuole elementari si distribuisce la refezione, specialmente la minestra, è necessario che gli edifizi scolastici sieno provveduti di refettorio e di cucina.

Per i ginnasi, i licei, le scuole e gl'istituti tecnici e le scuole normali, oltre il numero necessario di aule per l'insegnamento, per la direzione e per gli insegnanti, si devono assegnare adatti e sufficienti locali alla biblioteca, ai musei e alle collezioni scientifiche, ai laboratorî per gli esercizi pratici, alle scuole di disegno e di lavori manuali, ecc. e alle palestre coperte e scoperte.

Nei convitti, oltre ai locali necessari al servizio generale, direzione, biblioteca, sale di ricevimento, refettorio, cucina, bagni, guardarobe, infermeria, ginnastica e personale di servizio, ogni camerata, di non più di 20 convittori, deve avere un dormitorio, una stanza per lo studio, una per la ricreazione, una per la pulizia, una latrina e una stanza per l'istitutore. Quando non fosse possibile altrimenti potrà esservi una sola stanza per lo studio ed una sola per la ricreazione, per due camerate. Ai locali suddetti potranno essere aggiunti, quando occorra, quelli per l'alloggio del direttore e per l'amministrazione, le sale per gl'insegnamenti speciali della musica, del ballo, ecc. e la cappella.

Gl'istituti per i ciechi e per i sordo-muti dovranno avere tutti i locali necessari per l'insegnamento speciale, che è impartito ai ricoverati, e quelli suindicati occorrenti per il convitto.

VI. — *Capacità e dimensioni delle aule scolastiche.*

Le aule per gli asili infantili non debbono contenere più di 70 alunni. Le aule per le scuole elementari inferiori non oltre 60 e quelle per le superiori non oltre 50; in casi eccezionali per le sole scuole uniche-miste la capienza dell'aula potrà adattarsi a 70 alunni. Le aule per le scuole secondarie non devono contenere più di 40 alunni.

La superficie del pavimento delle aule dovrà essere calcolata in modo che ad ogni alunno corrisponda almeno mq. 0,80 per gli asili infantili, mq. 1,00 per le scuole elementari e mq. 1,25 per le secondarie.

Il piano delle aule scolastiche deve essere rettangolare o quadrato; le finestre illuminanti si apriranno su uno solo dei lati, il più lungo nel caso della pianta rettangolare, in modo che gli alunni ricevano la luce alla loro sinistra. La lunghezza dei lati normali alle finestre deve essere compresa fra m. 6,40 e m. 7,00, quando nell'aula si vogliano disporre quattro file di banchi a due posti parallelamente alle finestre stesse, e fra m. 4,80 e 5,40 quando le file siano tre. In questo ultimo caso la superficie del pavimento deve raggiungere almeno 30 mq.

Il lato più lungo delle aule non può mai superare 10 metri.

VII. — *Altezza delle aule scolastiche.*

Nelle Provincie dell'Italia insulare, meridionale e centrale la altezza delle aule scolastiche non deve mai essere inferiore a m. 4,50; nelle Provincie dell'Italia settentrionale e nelle località di altitudine compresa fra 500 e 800 m. sul livello del mare tale limite potrà ridursi a 4 m., e a m. 3,50 quando l'altitudine sia superiore a 800 m.

Quando le aule scolastiche hanno l'altezza eguale o inferiore a 4 m. dovrà essere provveduto al riscaldamento ed alla ventilazione artificiale di esse in modo che si possa assicurare, anche nella buona stagione, il ricambio dell'intero volume d'aria contenuto, almeno due volte in un'ora.

In ogni caso, il pavimento dei locali situati a pianterreno dovrà essere sollevato di almeno m. 0,80 sul livello del suolo circostante e avere al disotto uno spazio vuoto o vespaio alto non meno di m. 0,50 e abbondantemente ventilato mediante apposite aperture praticate sui muri interni e su quelli d'ambito.

VIII. — *Corpi di fabbrica; cortili; esposizione dei locali scolastici.*

L'edificio scolastico deve essere, di regola, in ogni sua parte, a corpo doppio di fabbrica, costituito cioè di due file soltanto di ambienti, in modo che essi abbiano illuminazione e aereazione diretta dall'esterno. Dovrà evitarsi, possibilmente, che i varî corpi di fabbrica racchiudano il cortile da ogni lato. Quando non si potesse evitare il cortile chiuso, il lato minore di esso non deve essere lungo meno di 12 m.

Le aule scolastiche, i dormitorî ed, in generale, tutti i locali dove gli allievi debbono permanere giornalmente almeno due ore, avranno le finestre esposte a mezzogiorno o a levante. In casi speciali può essere consentita l'esposizione di ponente, ma deve escludersi assolutamente quella di tramontana.

IX. — *Porte, finestre, pavimento e pareti delle aule scolastiche.*

La cattedra deve porsi nelle aule presso uno dei lati minori in modo che l'insegnante riceva la luce alla sua destra; la porta d'accesso all'aula, larga almeno 1 metro e alta 2, sarà situata sul lato maggiore, nello spazio fra la prima fila dei banchi e la cattedra, oppure sul lato minore, dov'è la cattedra, ma a destra dell'insegnante. Detta porta dovrà essere munita di bussola a due partite, con gli specchi superiori, almeno in parte, a vetri.

Il numero e l'ampiezza delle finestre, che illuminano l'aula, devono essere tali che la superficie complessiva di esse equivalga almeno ad un sesto di quella del pavimento. Per le aule poste al pianterreno e quando di contro, a distanza minore di 16 m., esistano o possano essere costruiti edifizi, l'altezza dei quali superi 16 metri, il rapporto fra la superficie illuminante e quella del pavimento non deve essere inferiore ad un quarto.

Tali rapporti potranno essere rispettivamente ridotti ad 1/7 e ad 1/5 per le altre altitudini comprese fra 500 e 800 metri dal livello del mare e ad 1/8 e ad 1/6 per le altitudini maggiori.

La distanza fra gli assi di due finestre contigue in una stessa aula scolastica non deve superare tre metri.

L'altezza del davanzale sarà compresa fra m. 1,10 e m. 1,30.

Le finestre devono avere le sole imposte a vetri, divise in due parti, una inferiore a due sportelli da aprirsi in senso verticale ed una superiore ad un solo sportello alto almeno m. 0,50, da aprirsi in senso orizzontale e con le cerniere in basso.

Nei climi freddi sono da consigliarsi le doppie imposte a vetri; quella esterna dovrà avere due soli sportelli da aprirsi in senso verticale.

Nella parete parallela a quelle dove sono le finestre illuminanti, si apriranno almeno due finestre alte di ventilazione delle dimensioni di metri 1 per 0,70 circa, munite di sportello a vetri da aprirsi in senso orizzontale e con le cerniere in basso. Una di tali finestre alte potrà essere situata al disopra della porta d'ingresso nell'aula.

Per regolare la luce, le finestre dovranno essere munite di tende con movimento dal basso verso l'alto.

Le pareti e i soffitti delle aule saranno dipinti a colori chiari, escluse le tinte vivaci; lo zoccolo, alto almeno m. 1.80, quando non sia rivestito di pietra o di cemento, a vernice di colore grigiastro.

Il piancito dell'aula deve essere perfettamente in piano orizzontale, di materiale compatto, senza interstizi e che si possa lavare senza inconvenienti.

Gli angoli delle pareti e quelli formati da queste col soffitto devono essere arrotondati.

X. — *Degli altri locali scolastici; dimensioni, illuminazione, ecc.*

Per uso di spogliatoio dovrà di regola essere destinato il corridoio, che disimpegna le varie aule scolastiche, od altro locale sempre abbondantemente illuminato e ventilato quando il corridoio non potesse avere la larghezza di almeno tre metri e la superficie eguale a circa la metà di quelle dell'aula corrispondente.

Non sono consigliabili gli spogliatoi distinti per ogni aula scolastica.

I corridoi di disimpegno delle aule scolastiche, dei dormitorî, dei refettorî e in genere dei passaggi, che sono percorsi dagli alunni riuniti per classi o per camerate, non dovranno avere una larghezza inferiore a 2 metri e, in ogni altro caso, a m. 1.50.

Quando sia possibile, sarà bene provvedere le scuole elemen-

tarî di locali per il bagno a doccia situati nei sotterranei o al pianterreno. Per ogni 100 alunni occorre una stanza, dove contemporaneamente possano prendere il bagno almeno quattro alunni alla presenza di un sorvegliante, preceduta da uno spogliatoio con almeno otto posti.

Ambedue questi locali devono essere direttamente illuminati; quello destinato al bagno deve avere le pareti intonacate di cemento o di altro materiale impermeabile; il piancito, anch'esso impermeabile, deve avere le pendenze e le canalizzazioni necessarie per lo scolo delle acque.

Gli apparecchi distributori dell'acqua per il bagno consteranno di bulbi metallici cavi, opportunamente forati per il getto a pioggia, situati ciascuno al disopra di ogni posto a due metri dal pavimento, di una presa d'acqua, cui si possa innestare un tubo di caoutchouc, per un getto orizzontale da manovrarsi dal sorvegliante, e delle necessarie condotture.

Ogni stanza da bagno deve essere fornita di un apparecchio per riscaldare l'acqua.

Negli asili infantili lo spogliatoio potrà essere unito alla stanza da bagno e le doccie devono essere sostituite da due vasche per immersione, lunghe m. 1,50, di marmo, di cemento a reticolato di ferro o di lamiera di ferro zincato, provviste ciascuna dei robinetti per l'acqua fredda e calda e per lo smaltimento.

Nei convitti sarà bene provvedere alcuni bagni a doccia in comune e qualche stanzino con vasche per bagno a immersione.

I dormitorî dei convitti devono contenere un volume d'aria in ragione almeno di 25 m c. per ogni convittore, ed essere alti non meno di 5 m. Quando i letti sono disposti lungo una parete, nella quale sono aperte le finestre, i davanzali di queste devono essere alti almeno m. 1,50. Le finestre potranno essere aperte in tutte la pareti, eccettuata quella che fosse esposta a tramontana, e la superficie complessiva di esse dovrà raggiungere almeno $^1/_4$ di quella del pavimento.

Nella stanza di pulizia, annessa ad ogni dormitorio, dovrà esservi un numero di lavamani proporzionato a quello dei letti.

Per le stanze da studio nei convitti e per le aule destinate al lavoro nelle scuole elementari si adotteranno le norme prescritte per la aule scolastiche, proporzionando superficie e volume al numero di alunni, che contemporaneamente dovranno permanervi.

Le dimensioni minime dei refettorî dovranno essere calcolate secondo i dati che si desumono dalla seguente tabella:

ISTITUTI	Larghezza delle tavole	Lunghezza di tavola da assegnarsi a due alunni	Distanza della parete dall'asse della tavola parallela più vicina	Distanza fra gli assi di due tavole parallele e vicine
	m.	m.	m.	m.
Asili infantili	0.60	0.45	1.10	2.20
Scuole elementari.	0.70	0.50	1.25	2.50
Convitti	0.70	0.55	1.35	2.70

Le finestre dei refettorî potranno essere aperte in tutte le pareti, qualunque ne sia l'esposizione; la superficie complessiva di esse non potrà essere inferiore ad un ottavo di quella del pavimento.

I ricreatorî degli asili infantili dovranno disporsi possibilmente allo stesso livello della palestra scoperta e comunicare con questa mediante grandi vani a vetrate. La superficie del pavimento si calcoli in modo che ad ogni alunno corrisponda almeno 1 m q.; l'aria e la luce vi dovranno esser distribuite abbondantissimamente.

Gli alloggi degli insegnanti potranno avere in comune l'accesso dall'esterno e la scala; ma ciascuno di essi dovrà essere perfettamente indipendente dagli altri e constare almeno di due stanze, che insieme abbiano la superficie di almeno 30 m q., di una cucina, di una latrina e di un corridoio, che disimpegni almeno le stanze e la cucina. L'altezza di tali locali, dal pavimento al soffitto, non potrà essere inferiore a m. 3.

Per i locali che nelle scuole secondarie e normali occorrono ai musei, alle collezioni scientifiche, ai laboratorî per gli esercizi pratici, al disegno, ecc., si dovrà sempre richiedere il consiglio dei direttori e dei titolari delle singole cattedre a cui tali locali debbono servire, prima di determinare le dimensioni, l'esposizione, la qualità di luce occorrente, ecc.

XI. — *Porte d'accesso e scale.*

Le porte esterne d'accesso ai locali scolastici dovranno avere una larghezza non inferiore a m. 1,30 e non superiore a m. 2.

La larghezza delle rampe delle scale, adoperate dalla scolaresca sarà contenuta entro gli stessi limiti a seconda dell'importanza dell'edifizio.

Le scale suddette dovranno essere a pozzo, illuminate direttamente da finestre aperte sulle pareti, con rampe dirette aventi al massimo 12 gradini, l'altezza (alzata) dei quali non dovrà essere superiore a m. 0,16 e la larghezza (pedata), inferiore a m. 0,28.

Fra il pavimento dei locali degli asili infantili e il terreno dovranno adottarsi gradinate con ciglio arrotondato, a pedata leggermente inclinata, larga m. 0,50 circa; l' alzata totale di ogni gradino non dovrà superare m. 0,12.

Le ringhiere lungo le rampe delle scale dovranno essere alte m. 1,20 e fatte di ferri verticali a sezione quadra o rotonda, a distanza non maggiore di m. 0,13, da asse ad asse: dovranno avere il poggiamano di legno guarnito superiormente di bottoni di ferro sporgenti, distanti un metro circa l'uno dall'altro.

XII. — *Latrine.*

Le latrine si collochino all'estremità dei corpi di fabbrica o in speciali avancorpi, in modo che possano ricevere aria e luce da tre lati o, quando non sia possibile altrimenti, almeno da due.

Il locale ove si trova una latrina, o più latrine in varî stanzini, dovrà essere proceduto da un altro, comunicante col primo mediante una sola porta munita di bussola a chiusura automatica per mezzo di un apparecchio a molla.

Vi dovranno essere tante latrine quante sono le aule scolastiche e, nei riparti scolastici comprendenti più di due aule, si dovrà porre anche una latrina speciale per gl'insegnanti.

Quando l'edifizio sia diviso in più piani, ciascuno di essi deve essere provveduto delle latrine occorrenti.

Le palestre dovranno essere fornite di un numero sufficiente di latrine speciali, qualora gli alunni, stando in palestra, non possano servirsi facilmente di quelle situate nel pianterreno dell'edifizio.

Le scuole elementari miste dovranno avere due latrine distinte e separate, una per i maschi e l'altra per le femmine. Le aule per tali scuole dovranno avere due porte d'ingresso in modo che, divisi gli alunni, assegnando p. es. alle femmine i banchi più vicini alla cattedra ed ai maschi quelli più lontani, le une e gli altri possano accedere separatamente alla latrina loro assegnata.

Le scuole secondarie maschili, che sono frequentate anche da ragazze, dovranno essere provvedute di latrine destinate esclusivamente a queste.

Si eviti di disseminare le latrine in varî punti dell'edifizio: siano raggruppate per quanto è possibile in luogo adatto e facilmente sorvegliabile,

Dalle aule scolastiche non si dovrà mai accedere direttamente nelle antilatrine.

Oltre alle finestre a davanzale, alto almeno m. 1,60 e munite di sportello a vetri da aprirsi in senso orizzontale, in prossimità del soffitto delle latrine dovranno essere aperte delle bocche di ventilazione con relative canne prolungate fin sopra il tetto, la sezione delle quali sia calcolata in ragione di 2 dmq. per ogni stanzino.

Qualora sia necessario di porre le latrine in un locale verso uno dei prospetti principali del fabbricato, le finestre potranno avere le dimensioni delle altre; ma in questo caso la parte inferiore dell'infisso a vetri dovrà essere fissa e munita di vetri opachi o di lastre di lamiera di ferro zincata e verniciata.

Gli stanzini per le latrine dovranno essere larghi almeno 1 metro, lunghi m. 1,50 ed avere tutti gli angoli arrotondati.

In un gruppo di latrine, i tramezzi tutti, coi quali sono ottenuti i varî stanzini, non dovranno raggiungere il soffitto del locale, ma essere da esso distanti, col ciglio superiore, almeno m. 0,70.

Il piancito e le pareti delle latrine, almeno fino all'altezza di m. 1,80, dovranno essere di materiale imdermeabile perchè possano lavarsi con facilità.

Per le scuole elementari, secondarie e normali le latrine saranno senza sedile: il piancito dovrà essere inclinato da ogni lato verso l'orifizio e questo, di forma ovale, avere i diametri di m. 0,20 e 0,25.

Lateralmente all'orifizio dovranno essere costruiti due rialzi dello stesso materiale del piancito, alti m. 0,05 circa, a pianta rettangolare di m. 0,25 per 0,35 circa, con gli angoli arrotondati; il lato minore e posteriore del rettangolo dovrà essere disposto in prolungamento del diametro minore dell'orifizio.

Le latrine per gli asili infantili dovranno avere il sedile di maiolica, alto da m. 0,15 a 0,20, con orifizio ovale di m. 0,15 per 0,20 ed essere divise l'una dall'altra da semplici tramezzi lunghi m. 1,20, alti m. 1,50, senza chiusura anteriore.

XIII. — *Smaltimento delle materie luride.*

Dove esiste una rete di fogne e il fabbricato scolastico sia dotato d'acqua di lavaggio, le latrine debbono essere munite di apparecchio a sifone al disotto dell'orifizio e di cassette di lavaggio a scarica automatica.

Quando la stess'acqua serva per bere e per il lavaggio, la distribuzione interna deve essere fatta in modo che i condotti dell'acqua potabile siano perfettamente separati ed indipendenti da quelli che conducono l'acqua alle latrine.

All'infuori degli apparecchi a sifone da adoperarsi nel caso precedente, deve essere escluso per le latrine qualunque sistema di vasi a chiusura più o meno automatica mediante valvole e simili. Quando non esista una rete di fogne e qualora, per circostanze locali dipendenti specialmente dalla difficoltà d'istituire un servizio regolare per la vuotatura, non si reputi opportuno, per lo scarico delle latrine, il sistema dei bottini mobili, si dovrà ricorrere alla costruzione dei pozzi neri.

In questo caso il tubo di scarico delle materie luride non dovrà immettere direttamente nel pozzo nero; ma in una vaschetta intermedia, nella quale il labbro superiore della bocca del tubo stesso si trovi almeno 5 centimetri sotto la soglia del vano di comunicazione, fra la vaschetta ed il pozzo nero, in modo che sia ottenuta, in ogni caso, una chiusura idraulica.

La vaschetta dovrà inoltre essere munita di una canna di ventilazione, che si elevi fin sul tetto del fabbricato.

Il pozzo nero non dovrà mai avere grandi dimensioni; nondimeno dovrà essere alto, largo e lungo non meno di 2 metri; sarà costruito a volta, con grande accuratezza e impiegando materiali scelti, per ottenere la massima impermeabilità possibile.

L'interno del pozzo nero e quello della vaschetta intermedia per la chiusura idraulica dovranno avere tutti gli angoli arrotondati ed essere intonacati con uno strato di cemento di almeno un centimetro di spessore: l'uno e l'altra dovranno essere situati fuori dell'ambito del fabbricato e, perchè si possano visitare e pulire, essere provvisti di un'apertura superiore, intelaiata di pietra da taglio con chiusino a triplo battente dello stesso materiale. I due chiusini dovranno trovarsi sotto il livello del terreno, in modo che abbiano al disopra uno strato di almeno 50 centimetri di terra. I muri del pozzo nero debbono essere distanti almeno 50 centimetri da quelli dell'edifizio, e lo spazio interposto sarà riempito di terra argillosa o di calcestruzzo.

Anche quando esista una rete di fogne e le latrine siano provvedute di acqua di lavaggio, fra il condotto per lo scarico delle materie luride e le fogne si interporrà una vaschetta per la chiusura idraulica.

XIV. — *Acqua potabile.*

Tutti gli edifizi scolastici dovranno essere dotati di acqua potabile. Quando sia possibile, si dovrà elevarla in modo che, mediante serbatoi di sufficiente capacità, situati a livello del piano di gronda, si possa distribuirla ove occorre.

Di regola dovrà essere disposto almeno un robinetto con vaschetta nelle antilatrine e nelle palestre scoperte e coperte.

Le condotture di scarico delle vaschette dovranno essere provvedute di sifone per l'interruzione idraulica.

Qualora, mancando l'acqua di sorgente, si debba ricorrere all'escavazione di un pozzo, questo, distante almeno 20 metri dal pozzo nero, dovrà essere munito di sportello ed avere intorno all'apertura un lastricato impermeabile del raggio di 5 metri con gli opportuni scoli e convogliamenti a distanza delle acque piovane o disperse.

Le pareti del pozzo dovranno essere a stagno e intonacato di cemento fino, al livello dell'acqua.

XV. — *Riscaldamento e ventilazione artificiale.*

Il riscaldamento e la ventilazione artificiale dei locali scolastici, quand'occorrano, devono ottenersi con apparecchi semplici, il funzionamento dei quali possa essere curato dal personale addetto alla scuola.

Si preferisca il sistema di riscaldamento ad aria calda ottenuto mediante uno o più caloriferi centrali, oppure si usino le stufe a circolazione d'aria, separate per ogni aula, nelle quali le pareti del forno e le altre parti, che sono lambite da un lato dai prodotti della combustione e dall'altro dall'aria, siano di materiali non metallici.

La stufa, di regola, deve essere situata nell'angolo presso la cattedra a sinistra di essa; in ogni caso i banchi degli alunni dovranno esser distanti da essa almeno metri 1,25.

Ogni stufa dovrà essere provveduta di un piccolo serbatoio per l'acqua necessaria a mantenere uno stato igrometrico normale nell'aria contenuta nell'ambiente.

Quali che siano i sistemi di riscaldamento e di ventilazione adottati, dovranno essere osservate le seguenti condizioni:

1° il volume d'aria contenuto nell'ambiente si rinnovi circa due volte in un'ora;

2° la temperatura delle superficie, con le quali viene in contatto l'aria per essere riscaldata, non sia superiore a 80 centigradi;

3° la temperatura nelle aule sia mantenuta fra 14 e 16 centigradi;

4° l'estrazione dell'aria viziata mediante bocche situate presso il pavimento sia assicurata possibilmente mediante un camino di richiamo scaldato dal condotto del fumo dell'apparecchio di riscaldamento o con altro mezzo opportuno durante l'estate;

5° l'aria di ventilazione sia presa direttamente dall'esterno, da luogo sano, elevato quanto più è possibile sul livello stradale e, prima di metterla a contatto con l'apparecchio riscaldatore nell'inverno o d'introdurla nell'ambiente in estate, si depuri possibilmente del limo atmosferico con la decantazione in apposito locale, nel quale sia introdotta con debole velocità dal pavimento ed estratta dal soffitto.

Negli edifizi scolastici, non provveduti di un sistema qualunque di riscaldamento, per assicurare la ventilazione delle aule scolastiche almeno nell'inverno, si dovranno disporre, presso il pavimento, delle bocche di estrazione dell'aria viziata, la sezione complessiva delle quali sia calcolata in ragione di 4 decimetri quadrati per ogni 100 mc. di ambiente. I corrispondenti condotti dovranno elevarsi fin sopra il tetto.

Per attivare la ventilazione di tali locali durante l'inverno basterà che siano aperti uno o due degli sportelli superiori delle finestre illuminanti l'aula e le finestre alte di ventilazione nella parete opposta.

XVI. — *Illuminazione artificiale.*

Per l'illuminazione artificiale dei locali scolastici, quand'occorra, si preferisca l'impiego della luce elettrica a incandescenza; qualora si debba ricorrere ai liquidi od ai gas combustibili, si procuri per ogni lampada l'applicazione di un tubo di scarico dei prodotti della combustione e, per quelle a gas illuminante, si adottino le reticelle incandescenti.

In ogni caso l'illuminazione delle aule scolastiche, di quelle per il disegno o per il lavoro, dei refettorî, ecc., dev'essere abbondante e tale da rischiarare uniformemente ogni punto dell'ambiente; per i dormitorî non s'impiegheranno che lampade elettriche o ad olio.

XVII. — *Norme d'indole generale.*

Il terreno annesso ad un fabbricato scolastico deve essere recinto con muro, cancellata, steccato o siepe in modo che ne sia impedito l'accesso agli estranei.

Quando sia possibile, si stabilisca un ingresso carreggiabile per accedervi.

Il fabbricato dovrà avere intorno ai muri d'ambito un lastricato impermeabile largo almeno metri 0.80, con la necessaria pendenza perchè le pluviali siano allontanate.

Se le dimensioni delle aree scoperte lo permettono, vi si piantino degli alberi a distanza non minore di 6 metri dal fabbricato.

L'edifizio scolastico deve essere costruito con le buone norme dell'arte, adoperando i migliori materiali locali.

Così dall'esterno, come dall'interno del fabbricato, deve essere bandita qualunque decorazione, che non sia strettamente necessaria per dargli aspetto conveniente all'alto ufficio cui è destinato; ma soprattutto si cerchi la massima semplicità.

XVIII. — *Gruppi scolastici.*

Ogni volta che sia possibile, si dovranno riunire in uno stesso fabbricato le scuole elementari maschili e femminili e l'asilo infantile o almeno allogare questi diversi riparti scolastici in fabbricati vicini.

La capienza totale di un gruppo scolastico non dovrà superare 1000 alunni dei quali 400 maschi, 400 femmine e 200 bambini.

I locali spettanti ad ogni riparto dovranno essere perfettamente separati; soltanto quando si tratti di scuole rurali poco numerose, l'asilo infantile potrà avere l'ingresso e le latrine comuni con la scuola femminile.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione
GALLO.

Il Numero **485** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regolamento sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale, approvato con R. decreto 23 ottobre 1853, n. 1611;

Visto il R. decreto 24 gennaio 1856, n. 1359, sulla composizione e sul procedimento delle Commissioni di disciplina per gli impiegati civili;

Visto il R. decreto 22 aprile 1888, n. 5385, modificato dall'altro del 25 dicembre 1898, n. 521, sull'ordinamento e sul ruolo organico dell'Amministrazione centrale della Guerra;

Considerato essere opportuno di stabilire da quale Autorità debba essere applicata la pena disciplinare della revocazione al personale di servizio dell'Amministrazione centrale della Guerra, e come debba comporsi la relativa Commissione di disciplina;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La revocazione del personale di servizio dell'Amministrazione centrale della Guerra avrà luogo per decreto Ministeriale, sentito il parere di una Commissione di disciplina.

Art. 2.

La Commissione di disciplina, di cui all'articolo precedente, sarà composta di un Direttore Capo Divisione, Presidente, e di un Capo Sezione, un Segretario, e due Archivisti dell'Amministrazione centrale.

Art. 3.

Il procedimento della Commissione di disciplina sarà analogo a quello stabilito col Nostro decreto 24 gennaio 1856.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.
DI SAN MARTINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

Il Numero **486** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Veduta la tabella generale delle sezioni elettorali politiche;

Veduta la proposta del Prefetto d'Ancona per la separazione del Comune di Paterno d'Ancona dalla sezione elettorale di Montesicuro, costituendolo in sezione autonoma colla frazione Cassero del Comune d'Ancona;

Ritenuto che il Comune di Paterno d'Ancona ha 42 elettori politici e la frazione di Cassero ne ha 14;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Comune di Paterno d'Ancona è separato dalla sezione elettorale di Montesicuro del Collegio d'Ancona ed è costituito in sezione autonoma colla frazione di Cassero, del Comune d'Ancona, con sede in Cassero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

SARACCO.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

Il Numero 487 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'allegato *A* alla legge 24 dicembre 1896, n. 551, per l'unificazione dei debiti delle Provincie e dei Comuni della Sicilia, della Sardegna e dei Comuni delle isole d'Elba e del Giglio, col quale si autorizza l'emissione di cartelle unitarie del valore di lire 200 e titoli che comprendono 5, 10 e 25 cartelle unitarie ammortizzabili in 50 anni all'interesse del 4 % esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura;

Veduta la legge 27 giugno 1897, n. 227, per la sistemazione dei prestiti contratti dal Comune di Roma colla Cassa dei Depositi e Prestiti e colla Banca d'Italia;

Veduta la legge 24 aprile 1898, n. 132, che istituisce presso la Cassa dei Depositi e Prestiti una Sezione autonoma di Credito comunale e provinciale con gestione propria, autorizzandola a fare i prestiti mediante emissione di cartelle, fruttanti il 4 % netto, i cui interessi saranno pagabili a rate semestrali alle scadenze 1° gennaio e 1° luglio, autorizzandola pure ad emettere, oltre i titoli unitarî, anche titoli che raggruppino 5, 20 e 25 cartelle;

Veduto l'articolo 48 del Regolamento 31 gennaio 1899, n. 505, con cui si disciplina l'emissione dei titoli unitarî o comprensivi di 5 e 25 cartelle;

Sulla proposta del nostro Ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I titoli rappresentativi delle cartelle di Credito comunale e provinciale, corrispondenti ai mutui concessi e da concedersi in base alle leggi 24 dicembre 1896, n. 551; 27 giugno 1897, n. 227, e 24 aprile 1898, n. 132, sono stampati su carta filigranata di color verdognolo-chiaro e conforme ai modelli visti, d'ordine Nostro, dal Ministro del Tesoro, e depositati insieme al presente negli Archivi generali del Regno.

Le filigrane rappresentano lo Stemma Reale e la leggenda « Credito comunale e provinciale ».

Le filigrane delle cedole rappresentano numeri progressivi dall'uno al quaranta in cifre arabiche.

Art. 2.

Sul prospetto (*recto*) del titolo è stampato a sinistra un medaglione racchiudente *l'effigie dell'Italia* e collegantesi in alto con lo Stemma dello Stato, in basso con una targhetta indicante il *valore* nominale del titolo al quale fanno da cornice svariati fregi artistici.

Le leggende ed i numeri, sia del *titolo* come delle cedole, sono stampati in nero per tutti i diversi valori.

La lista di separazione del *titolo dalla matrice* porta la leggenda: *Cassa dei depositi e dei prestiti* stampata in nero, con caratteri inglesi maiuscoli, intrecciati fra loro.

Il *fondo* su cui riposa l'anzidetta leggenda, parimenti che quelle esistenti sul prospetto del titolo e delle cedole, risultano stampati in colori diversi per i diversi valori, cioè:

in colore BRUNO-ROSSO per il titolo unitario per lire 200 (duecento);

in colore GIALLO-ARANCIO per il titolo da 5 cartelle per lire 1000 (mille);

in colore TURCHINO-ORIENTALE per il titolo da 25 cartelle per lire 5000 (cinquemila).

Art. 3.

La parte posteriore (*verso*) dei titoli è totalmente libera da stampe; quella invece delle singole cedole trovasi occupata dalla stampa in nero, del contorno, delle leggende e del numero progressivo replicato.

Art. 4.

I titoli, oltrechè del bollo demaniale e del bollo a secco, sono muniti delle firme del Direttore Generale della Cassa dei depositi e prestiti, del Direttore Capo della Ragioneria e del rappresentante l'Ufficio di Riscontro della Corte dei Conti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

RUBINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

Il Numero CCCLXXIV (*Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i RR. decreti 6 ottobre 1867, n. 1941, e 20 gennaio 1883, n. 1514, riguardanti gli Istituti femminili educativi non aventi qualità di Opera pia o di privata istituzione;

Visti gli atti costitutivi del Collegio delle Vergini, in Castiglione delle Stiviere, provincia di Mantova, dai quali si desume che esso non è istituto ecclesiastico, nè avente qualità di Opera pia, nè privata;

Attesochè pertanto ad esso sono applicabili le disposizioni dei RR. decreti su citati;

Sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza 23 novembre p. p.;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio delle Vergini, in Castiglione delle Stiviere, è riconosciuto Istituto di pubblica istruzione, e, come tale, soggetto a tutte le disposizioni che regolano tali Enti.

Il sig. ragioniere Antonio Longhi è nominato Commissario governativo straordinario, con l'incarico di prendere la consegna dai presenti amministratori dell'Amministrazione di detto Collegio, di fare l'inventario di ciò che appartiene all'Istituto e, accertatone lo stato del patrimonio, darne, entro sei mesi, rendiconto e consegna alla normale Commissione amministrativa dell'Istituto, che sarà nominata con altro Nostro decreto.

Al predetto Commissario competerà, a carico dell'Istituto, un'indennità giornaliera che sarà fissata dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

GALLO.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti, sotto il numero a caduno preposto ed emanati:

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. CCCLXVIII (Dato a Capodimonte (Napoli), il 7 ottobre 1900), col quale il Patronato « Scuola e Famiglia », di Casalpusterlengo (Milano), viene eretto in Ente morale e ne viene approvato lo Statuto organico.

Sulla proposta dei Ministri dell'Interno e d'Agricoltura, Industria e Commercio:

N. CCCLXIX (Dato a Roma, il 6 dicembre 1900), col quale il Monte frumentario di Serra S. Abbondio è stato trasformato in Opera pia elemosiniera, e ne è stata affidata l'Amministrazione alla Congregazione di carità del luogo.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. CCCLXX (Dato a Roma, il 20 dicembre 1900), col quale il « Legato ing. Pericle Rossi », per doti di matrimonio a fanciulle di Gualtieri (Reggio Emilia), esclusa la frazione di S. Vittoria, viene eretto in Ente morale e ne viene approvato lo Statuto organico.

» CCCLXXI (Dato a Roma, il 24 dicembre 1900), col quale l'Ospedale di Pont Canavese viene eretto in Ente morale, e ne viene approvato lo Statuto organico.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

N. CCCLXXII (Dato a Roma, il 27 dicembre 1900), col quale è data facoltà al Comune di S. Benedetto del Tronto di applicare, nel triennio 1900-1902, la tassa di famiglia col limite massimo di lire 300 (trecento).

» CCCLXXIII (Dato a Roma, il 27 dicembre 1900), col quale è data facoltà al Comune di Semiana di applicare, nel biennio 1901-1902, la tassa di famiglia col limite massimo di lire 15 (quindici).

» CCCLXXV (Dato a Roma, il 27 dicembre 1900), col quale si autorizza il Comune di Nettuno a riscuotere un dazio di consumo, per quintale, di lire 4 sul fiore di farina e di lire 2 sul tritello ed i grossumi.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re**, *in udienza del 9 dicembre 1900, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Casalvecchio Siculo (Messina).*

SIRE!

Una recente inchiesta, compiuta sull'Amministrazione comunale di Casalvecchio Siculo, ha accertato gravi irregolarità ed abusi, specialmente a carico del sindaco e del segretario comunale, i quali hanno presentato le loro dimissioni. E la nomina del nuovo sindaco è caduta su uno degli amministratori maggiormente responsabili. I servizi pubblici sono completamente negletti, il cimitero e le strade in pessime condizioni. Si trascura la riscossione dei crediti, si fanno liti temerarie e dispendiose pel Comune, nessuna equità nella distribuzione delle tasse.

Per riparare a tale stato di cose, si rende necessario lo scioglimento dell'Amministrazione; ed a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Casalvecchio Siculo, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Eugenio Andruzzi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

SARACCO.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con RR. decreti del 13 dicembre 1900:

Belfiore Ernesto, capitano 21 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Lippi Carlo, tenente in aspettativa, richiamato in servizio 11 fanteria.

Con RR. decreti del 16 dicembre 1900:

Vigoni cav. Carlo, maggiore 52 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Ghitti Francesco, tenente in aspettativa, richiamato in servizio 63 fanteria.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 6 dicembre 1900:

Dalbuono cav. Gaetano, capitano reggimento cavalleggeri di Lodi, collocato in posizione ausiliaria, per ragione d'età, dal 1° gennaio 1901.

Con R. decreto del 20 dicembre 1900:

Costa Reghini conte Guido, tenente reggimento Piemonte Reale cavalleria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con R. decreto del 23 dicembre 1900:

Avogadro di Collobiano Arborio Ferdinando, tenente reggimento cavalleggeri di Lucca, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Arma del genio.

Con R. decreto del 25 novembre 1900:

Moris cav. Mario, capitano 3 genio, rettificato il nome come appresso: Moris cav. Maurizio.

Con R. decreto del 20 dicembre 1900:

Cristofori Torquato, tenente in aspettativa per motivi di famiglia, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 16 dicembre 1900:

Malinconico Gaetano, tenente 69 fanteria, trasferito nel ruolo del personale permanente dei distretti.

Corpo sanitario militare.

Con RR. decreti del 16 dicembre 1900:

Ghirotti cav. Felice, capitano medico in aspettativa, richiamato in servizio dal 1° gennaio 1901.

Bruni Attilio, id. 6 artiglieria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 20 dicembre 1900:

Lemetre Eduardo, tenente in aspettativa, richiamato in servizio panificio Caserta.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 20 dicembre 1900:

Bonardi Italo, già sergente proveniente dai volontari di un anno, nominato sottotenente di complemento, cavalleria, con R. decreto 11 gennaio 1900, revocata la nomina anzidetta.

Con R. decreto del 23 dicembre 1900:

Santomauro Ruggero, sottotenente medico distretto Barletta, rettificato il nome come appresso: Santomauro Ruggiero.

Ricompense al valor militare.

Determinazioni Ministeriali approvate da S. M. in udienza del 10 dicembre 1900:

Medaglia d'argento.

Goffredo Vincenzo, sottobrigadiere delle guardie di città, n. 1420 matricola, trovandosi di pattuglia, di notte, con un suo dipendente, per impedire una rapina, affrontò coraggiosamente un carrozzino spinto a corsa sfrenata, ove trovavansi tre malandrini, i quali fecero fuoco contro gli agenti. Impegnatasi una colluttazione, benchè ferito da un colpo di scure alla mano destra, riuscì ad arrestare due dei malandrini. (Bologna, 4 luglio 1900).

Campagnolo Pietro, brigadiere carabinieri Reali legione Bari, n. 1115, id., affrontò coraggiosamente un pregiudicato armato di pugnale e dotato di forza non comune, per trarlo in arresto, e, benchè ripetutemente e gravemente ferito, lo tenne fermo finchè un suo dipendente potè venirgli in aiuto arrestando il pregiudicato. (Nicastro [Catanzaro], 23 settembre 1900).

Branchini Celso, carabiniere id. id., n. 1922 id.

Nella predetta circostanza, dopo aver affrontato per primo il pregiudicato, tenne fronte, coraggiosamente, a cinque altri pregiudicati che, armati di coltello, cercavano di sopraffare i militari. Messili in fuga mediante un colpo di pistola, si affrettò a prestare valido aiuto al suo superiore.

Pilotti Paolo, id. id. Torino, n. 704 id.

Nell'arrestare un ribelle, pericolosissimo pregiudicato, sebbene dal medesimo ferito al braccio sinistro da un colpo di rivoltella, continuò a lottare corpo a corpo, con grave pericolo della vita, finchè, sentendosi indebolito per la ferita, uccise il ribelle con un colpo della rivoltella di cui era riuscito a disarmarlo. (Villanova Mondovì [Cuneo], 1° ottobre 1900).

Medaglia di bronzo.

Sorboli Ulderico, guardia di città, n. 1409 matricola.

Trovandosi di pattuglia di notte, con un suo superiore, per impedire una rapina, affrontò coraggiosamente un carrozzino, spinto a corsa sfrenata, ove trovavansi tre malandrini, i quali fecero fuoco contro gli agenti. Impegnatasi una colluttazione, vedendo il suo superiore investito da due malandrini, uno dei quali armato di scure, con un colpo di pistola atterrò quest'ultimo, così che anche l'altro potè essere arrestato. (Bologna, 4 luglio 1900).

Simone Nicola, carabiniere legione Bari, n. 1616 id.

Fatto segno da un pericoloso latitante a varî colpi di fucile, andati a vuoto, uno dei quali sparato quasi a bruciapelo, rispose con fermezza e coraggio al fuoco, prima col moschetto, poi, più da vicino, con la pistola, riuscendo, con altri compagni, ad uccidere il ribelle, (Cassano delle Murge [Bari], 16 settembre 1900).

Braglia cav. Giovanni, maggiore 21 fanteria.

Scorgendo un popolano ferito che, armato di coltello, ne inseguiva un altro da presso, con evidente intenzione di ucciderlo, lo affrontò arditamente e riuscì a disarmarlo. (Cremona, 28 ottobre 1900).

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Bollettino sanitario settimanale del bestiame N. 51 dal 10 al 16 dicembre 1900

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 10 al 16 dicembre 1900	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Peste bovina.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pleuro-polmonite contagiosa.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carbonchio ematico.	*Cuneo.*	Alba.	Priocca	equina	1	—	1	—	1	—
	»	»	Sommariva	»	—	—	—	—	—	—
	»	»	Bosco	bovina	1	—	1	—	1	—
	Alessandria.	Asti.	Aramengo	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Agliano	»	1	—	1	—	1	—
	Novara.	Biella.	Masserano	»	1	—	1	—	1	—
		Piemonte			5	—	5	—	5	—
	Brescia.	Brescia.	Cellatica	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	»	Marone	»	1	—	1	—	1	—
		Lombardia			2	—	2	—	2	—
	Belluno.	Belluno.	Belluno	bovina	1	—	1	—	1	—
		Veneto			1	—	1	—	1	—
	Reggio Emilia.	Guastalla.	Novellara	bovina	1	—	1	—	1	—
	Modena.	Mirandola.	Concordia	»	1	—	1	—	1	—
	Forlì.	Rimini.	Scorticata	»	1	—	1	—	1	—
		Emilia			3	—	3	—	3	—
	Perugia.	Terni.	Calvi	bovina	1	—	1	—	1	—
		Marche ed Umbria			1	—	1	—	1	—
	Napoli.	Castellammare.	Gragnano	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	Napoli.	Napoli	»	1	—	1	—	1	—
		Regione Meridionale Mediterranea			2	—	2	—	2	—
	Sassari.	Ozieri.	Alà dei Sardi	bovina	1	—	1	—	1	—
		Sardegna			1	—	1	—	1	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 10 al 16 dicembre 1900	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio sintomatico.	*Belluno.*	Feltre.	Feltre	bovina	1	—	1	—	1	—
		Veneto			**1**	—	**1**	—	**1**	—
	Palermo.	Cefalù.	S. Mauro.	equina	1	—	1	—	1	—
		Sicilia			**1**	—	**1**	—	**1**	—
Afta epizootica.	*Brescia.*	Brescia.	Farfengo.	bovina	—	6	10	—	—	16
		Lombardia			—	**6**	**10**	—	—	**16**
	Reggio Emilia.	Reggio Emilia.	Cavriago	bovina	—	1	—	—	—	1
	»	»	Montechiaro	»	—	19	—	15	—	4
	Modena.	Modena.	Bomporto.	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	S. Cesario	»	—	1	—	1	—	—
	Bologna.	Bologna.	Crespellano	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Monteveglio	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	S. Agata Bolognese.	»	2	—	2	—	—	2
	»	Imola.	Imola	»	—	3	—	3	—	—
		Emilia			**2**	**36**	**2**	**26**	—	**12**
	Ancona.	Ancona.	Osimo	bovina	4	—	8	4	—	4
	»	»	Belvedere Ostrense.	ovina	1	—	2	—	—	2
	Perugia.	Rieti.	Monteleone	caprina	1	—	7	5	2	—
		Marche ed Umbria			**6**	—	**17**	**9**	**2**	**6**
Tubercolosi.	*Bologna.*	Bologna.	S. Giov. in Persiceto.	bovina	1	—	1	—	1	—
		Emilia			**1**	—	**1**	—	**1**	—
	Ascoli Piceno.	Fermo.	S.ta Vittoria	bovina	1	—	1	—	1	—
		Marche ed Umbria			**1**	—	**1**	—	**1**	—
Morva e Farcino.	*Vicenza.*	Lonigo.	Lonigo.	equina	—	1	—	—	1	—
		Veneto			—	**1**	—	—	**1**	—
	Parma.	Parma.	Parma	equina	1	—	1	—	1	—
		Emilia			**1**	—	**1**	—	**1**	—
	Ancona.	Ancona.	Ostravetere	equina	—	1	—	—	—	1
		Marche ed Umbria			—	**1**	—	—	—	**1**

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 10 al 16 dicembre 1900	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue Morva e Farcino	*Lucca.*	Lucca.	Massarosa	equina	1	—	1	—	1	—
	Arezzo.	Arezzo.	Bibbiona.	»	—	1	—	—	1	—
		Toscana.			1	1	1	—	2	—
	Bari.	Altamura.	Gravina	equina	—	1	—	—	—	1
	»	»	Grumo.	»	2	—	2	—	—	2
	»	Bari.	Palo del Colle . .	»	—	2	1	1	1	1
		Regione Meridionale Adriatica. . .			2	3	3	1	1	4
	Caserta.	Nola.	Nola.	equina	1	—	1	—	1	—
	»	Caserta.	Maddaloni	»	—	1	—	—	—	1
	Napoli.	Casoria.	Afragola	»	1	—	1	—	—	1
		Regione Meridionale Mediterranea .			2	1	2	—	1	2
	Palermo.	Termini.	Castronovo.	equina	5	—	5	2	—	3
		Sicilia			5	—	5	2	—	3
Valuolo ovino.	*Torino.*	Torino.	Riva di Chieri . . .	—	—	3	—	—	—	3
		Piemonte			—	3	—	—	—	3
Rabbia.	*Lucca.*	Lucca.	Lucca	canina	—	—	1	—	1	—
		Toscana			—	—	1	—	1	—
	Caserta.	Gaeta.	S. Andrea Vallefredda	canina	—	—	1	—	—	1
		Regione Meridionale Mediterranea.			—	—	1	—	—	1
Rogna.	*Chieti.*	Chieti.	Manoppello.	ovina	—	70	—	—	—	70
	Aquila.	Aquila.	Bussi	»	—	517	—	—	—	517
	»	»	Capestrano	»	—	309	—	—	—	309
	»	»	Caporciano	»	—	175	—	—	—	175
	»	»	Castelvecchio Subequo	»	—	607	—	—	—	607
	»	»	Collepietro	»	—	150	—	—	—	150
	»	»	Gagliano Aterno. .	»	—	594	—	—	—	594
	»	»	Molina Aterno . .	»	—	150	—	—	—	150
	»	»	Navelli	»	—	120	—	—	—	120
	»	»	Secinaro.	»	—	550	—	—	—	550
	»	Avezzano.	Balsorano	»	—	190	—	—	—	190
	»	»	Massa d'Albe. . . .	»	—	60	—	—	—	60
	»	Solmona.	Popoli.	»	—	106	—	—	—	106
	»	»	Vittorito.	»	—	792	—	—	—	792
		Regione Meridionale Adriatica . . .			—	4390	—	—	—	4390

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 10 al 16 dicembre 1900	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Rogna.**	*Caserta.*	Sora.	Vallerotonda . . .	ovina	—	59	—	—	—	59
		Regione Meridionale Mediterranea .			—	59	—	—	—	59
	Cagliari.	Cagliari.	Burcei	ovina	1	30	35	—	10	55
		Sardegna			1	30	35	—	10	55
Morbo coitale maligno.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Malattie infettive dei suini.	*Pavia.*	Pavia.	Zinasco	—	1	—	2	—	2	—
	Cremona.	Cremona.	S. Bassano	—	—	10	—	—	—	10
	Mantova.	Mantova.	Borgoforte	—	—	6	—	2	4	—
		Lombardia			1	16	2	2	6	10
	Verona.	Verona.	Verona.	—	1	—	3	—	3	—
	»	San Pietro Incariano.	S. Pietro Incariano .	—	1	—	1	—	1	—
	Rovigo.	Rovigo.	Badia Polesine . . .	—	—	2	—	—	2	—
	»	»	Arquà Polesine. . .	—	1	—	1	—	1	—
	Udine.	Cividale.	Premariacco . . .	—	—	4	—	—	4	—
		Veneto			3	6	5	—	11	—
	Parma.	Borgotaro.	Borgotaro	—	4	—	8	—	1	7
	Reggio Emilia	Guastalla.	Fabbrico. . . .	—	1	—	1	—	1	—
	Modena.	Modena.	Bomporto	—	1	—	2	—	—	2
	»	»	Fiorano	—	2	—	24	16	8	—
	»	»	Modena	—	—	1	2	—	3	—
	»	Mirandola.	Camposanto . . .	—	—	1	—	1	—	—
	»	»	Concordia	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	S. Possidonio	—	1	—	2	—	2	—
	Ferrara.	Ferrara.	Ostellato.	—	1	—	1	—	1	—
	Bologna.	Bologna.	S. Giov. in Persiceto	—	1	—	1	—	1	—
	»	Imola.	Casalfiumanese. . .	—	2	11	2	—	—	13
	Forlì.	Cesena.	Cesena.	—	—	6	—	—	1	5
		Emilia.			14	19	44	17	19	27
	Perugia.	Perugia.	Marsciano	—	—	1	—	—	1	—
	»	»	Pietralunga	—	1	—	4	4	—	—
	»	»	Umbertide	—	1	—	2	—	—	2
	»	»	Gubbio.	—	3	—	4	—	4	—
	»	Foligno.	Assisi	—	1	—	17	10	7	—
	»	Terni.	Narni	—	—	4	—	—	4	—
		Marche ed Umbria			6	5	27	14	16	2

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 10 al 16 dicembre 1900	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue Malattie infettive dei suini.	*Lucca.*	Lucca.	Viareggio	—	2	—	2	—	2	—
	Arezzo.	Arezzo.	Arezzo	—	—	3	—	1	—	2
	»	»	Cortona	—	1	6	2	—	4	4
	Grosseto.	Grosseto.	Massamarittima . .	—	—	4	—	—	4	—
		Toscana			3	13	4	1	10	6
	Caserta	Gaeta.	Francolise	—	—	7	—	—	1	6
	Napoli.	Casoria.	Caivano	—	1	—	1	—	1	—
	»	Castellammare.	Gragnano.	—	1	—	3	—	3	—
	Salerno.	Salerno.	Castel San Giorgio .	—	—	4	—	1	3	—
		Regione Meridionale Mediterranea.			2	11	4	1	8	6
	Caltanissetta.	Terranova.	Terranova	—	—	2	—	—	2	—
		Sicilia			—	2	—	—	2	—
Barbone dei bufali.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.	*Aquila.*	Solmona.	Pescocostanzo . . .	ovina	—	2000	—	—	—	2000
	»	»	Id. . . .	caprina	—	300	—	—	—	300
	»	»	Popoli	»	—	30	—	—	—	30
		Regione Meridionale Adriatica . .			—	2330	—	—	—	2330
	Benevento.	Benevento.	Vitulano	caprina	—	30	—	30	—	—
		Regione Meridionale Mediterranea.			—	30	—	30	—	—

RIEPILOGO

Peste bovina	—	—	—	—	—	—
Pleure-polmonite contagiosa	—	—	—	—	—	—
Carbonchio ematico	15	—	15	—	15	—
Carbonchio sintomatico	2	—	2	—	2	—
Afta epizootica	10	42	29	35	2	34
Tubercolosi	2	—	2	—	2	—
Morva e farcino	11	7	12	3	6	10
Vaiuolo ovino	—	3	—	—	—	3
Rabbia	—	—	2	—	2	—
Rogna	1	4479	35	—	10	4504
Morbo coitale maligno	—	—	—	—	—	—
Malattie infettive dei suini	29	72	86	35	72	51
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—	—
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	—	2360	—	30	—	2330

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0 cioè: N. 1,065,716 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 35 al nome di *Grillo* Salvatore fu Gennaro, minore, sotto la patria potestà della madre Massa Rosa, ved. *Grillo*, domiciliata in Napoli — con annotazione — fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad *Agrillo* Salvatore fu Gennaro, minore, sotto la patria potestà della madre Massa Rosa, ved. *Agrillo*, domiciliata in Napoli, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 9 gennaio 1901.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 10 gennaio, in lire 105,46.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

9 gennaio 1901.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati.	5 % lordo	99,17 3/8	97,17 3/8
	4 1/2 % netto	108,46 5/8	107,33 5/8
	4 % netto	99 —	97 —
	3 % lordo	61,55 1/2	60,35 1/2

CONCORSI

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

Premii di Fondazione Gautieri

L'Accademia Reale delle Scienze di Torino conferirà nel 1901 un premio di fondazione Gautieri all'opera di storia politica e civile in senso lato, che sarà giudicata migliore fra quelle pubblicate negli anni 1893-1900. Il premio sarà di circa L. 3000, da cui però dovranno dedursi le tasse e le spese di amministrazione, e sarà assegnato ad autore italiano (esclusi i membri nazionali residenti e non residenti dell'Accademia) e per opere scritte in italiano.

Gli autori, che desiderano richiamare sulle loro pubblicazioni l'attenzione dell'Accademia, possono inviarle a questa. Essa però non farà restituzione delle opere ricevute.

Programma per il tredicesimo « Premio Bressa »

La Reale Accademia delle Scienze di Torino, uniformandosi alle disposizioni testamentarie del dottore Cesare Alessandro Bressa, ed al Programma relativo pubblicatosi in data 7 dicembre 1876, annunzia che col 31 dicembre 1900 si chiuse il Concorso per le scoperte e le opere scientifiche fatte nel quadriennio 1897-1900, al quale concorso erano solamente chiamati scienziati ed inventori italiani.

Contemporaneamente essa Accademia ricorda che, a cominciare dal 1° gennaio 1899, è aperto il concorso per il tredicesimo premio « Bressa ». a cui, a mente del testatore, saranno ammessi scienziati ed inventori di tutte le nazioni.

Questo concorso ha per iscopo di premiare quello scienziato, di qualunque nazione egli sia, che, durante il quadriennio 1899-1902, « a giudizio dell'Accademia delle Scienze di Torino, avrà fatto la più insigne od utile scoperta, o prodotto l'opera più celebre in fatto di scienze fisiche e sperimentali, storia naturale, matematiche pure ed applicate, chimica, fisiologia e patologia, non escluse la geologia, la storia, la geografia e la statistica ».

Questo concorso verrà chiuso col 31 dicembre 1902.

La somma destinata al premio, dedotta la tassa di ricchezza mobile, sarà di lire 9600 (novemilaseicento).

Chi intenda presentarsi al concorso dovrà dichiararlo, entro il termine sopra indicato, con lettera diretta al Presidente dell'Accademia, ed inviare l'opera con la quale concorre. L'opera dovrà essere stampata; non si terrà alcun conto dei manoscritti.

Le opere presentate dai concorrenti, che non venissero premiati, non saranno restituite.

Nessuno dei soci nazionali, residenti o non residenti, dell'Accademia torinese potrà conseguire il premio.

L'Accademia dà il premio allo scienziato che essa ne giudica più degno, ancorchè non si sia presentato al concorso.

Torino, addì 1° gennaio 1901.

Il Presidente dell'Accademia
G. CARLE.

Il Segretario della Giunta
E. D'Ovidio.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

I giornali inglesi continuano a mostrarsi inquieti per l'opera della Russia nella Manciuria, a proposito della Convenzione russo-chinese.

Il corrispondente del *Daily Telegraph*, a Vienna, in un dispaccio in data 6 gennaio, conferma l'esistenza dell'accordo concluso nel dicembre del 1899; esso accusa la Russia di avere da molto tempo preparato il progetto di manomettere la Manciuria, e rammenta in proposito i trattati conclusi nel 1899 e 1900 dalla Russia cogli Emiri di Bukara e di Khiva, come pure colla Persia.

D' altra parte, il corrispondente del *Times*, a Pechino, telegrafa, in data 6 gennaio, che il Ministro chinese a Pietroburgo ha ricevuto pieni poteri per tentare di ottenere una revisione dell'accordo russo-chinese, relativo alla ripresa dell'amministrazione civile della Manciuria da parte dei Chinesi, sotto il protettorato della Russia.

Nello stesso ordine di idee, i giornali di Londra pubblicano un dispaccio da Pechino, 5 gennaio, nel quale è detto che, secondo informazioni di fonte ufficiale, la Russia ha preso le disposizioni necessarie per conchiudere un trattato colla China a Pietroburgo. La China avrebbe designato il suo inviato nella capitale russa per rappresentarla in questa circostanza. Ciò sembra indicare, secondo i giornali inglesi, che la Russia si ritirerà dal concerto delle Potenze, per ciò che concerne la China, non appena le domande preliminari saranno state accettate. È per questa faccenda che il principe Utomsky si è recato da Pietroburgo in China, dove si è trattenuto durante tre settimane.

***

Nell'accordo conchiuso, secondo il *Daily Telegraph*, tra la Russia e la Persia, lo Scià promise di osservare la neutralità qualora la Russia si trovasse impegnate in operazioni guerresche nell'Estremo Oriente, e di permettere, in caso di bisogno, alle truppe russe di passare per la Persia. Questo accordo sarebbe stato concluso con la clausola che potrà venir disdetto di anno in anno.

***

Si telegrafa dall'Aja, in data 7 gennaio:

A quanto assicura il Presidente Krüger, i Comandi boeri che invasero la colonia del Capo non hanno affatto l'intenzione di stabilirvisi, ma mirano soltanto a distruggere le linee di comunicazione tra la colonia del Capo ed il quartiere generale di lord Kitchener. Realizzato questo piano, il generale inglese si troverebbe costretto a sgombrare gli Stati boeri per l'impossibilità di provvedere al rifornimento di viveri.

***

Le ultime notizie provenienti dall'arcipelago delle Filippine dimostrano che la campagna di guerriglie contro l'occupazione americana continua più attiva che mai e non senza successo.

A Baluarte gli Americani furono messi in fuga. Un ufficiale e dieci soldati, fatti prigionieri, furono poi rilasciati dagli insorti.

A Gapan un battaglione americano ebbe 75 morti e molti feriti.

Parecchi altri scontri si segnalano, nei quali gli Americani non ebbero miglior fortuna. Essi si vendicano incendiando le abitazioni situate nei dintorni delle posizioni occupate dai Filippini.

Queste informazioni coincidono con l'arrivo a Washington d'un rapporto scoraggiante del generale Mac-Arthur relativo allo stato sanitario delle guarnigioni, assai deficiente causa il calore tropicale e la stagione delle pioggie.

Gli insorti battono la campagna imponendo tasse. L'opinione pubblica americana si dimostra ogni giorno più malcontenta della politica seguita alle Filippine.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

In memoria del Padre della Patria. — Dispacci dalle Provincie recano che ieri il 23° anniversario della morte di Re Vittorio Emanuele II fu ovunque commemorato con cerimonie funebri e l'imbandieramento a lutto degli edifici pubblici e delle case particolari.

In memoria del Re Martire. — Coll'intervento del Prefetto, delle Autorità, delle Rappresentanze dei Comuni e delle Società della Provincia e del Circondario, nel Teatro Massimo, gremito di cittadini, fu ieri commemorato, a Spoleto, Re Umberto. Inviarono la loro adesione i Ministri e i Deputati della regione.

L'on. Sinibaldi fece la commemorazione di Re Umberto, pronunziando un applauditissimo discorso.

Pel genetliaco di S. M. la Regina. — Al telegramma d'auguri inviato ieri l'altro dalla Camera di commercio, S. M. la Regina così si compiaceva far rispondere:

« Cav. Garroni, presidente Camera di commercio

Roma.

« Mi è grato esprimere a V. S. ed ai colleghi del Consiglio Camerale i ringraziamenti di S. M. la Regina, che accoglieva con deferente benevolenza i loro voti ispirati da devozione bene apprezzata.

La Dama di Corte
Contessa di TRINITÀ ».

In Campidoglio. — Iersera in seduta solenne, il Consiglio comunale di Roma, all'unanimità, accoglieva la proposta della Giunta e per acclamazione decretava la cittadinanza romana a S. A. R. il Duca degli Abruzzi.

S. E. il Conte Nigra giunse ieri a Vienna e riprese la direzione di quella R. Ambasciata.

S. E. l'on. Martini, R. Commissario civile dell'Eritrea, giunse la sera del giorno 8 ad Aden. Fece, ieri mattina, visita al Governatore inglese, e, dopo che questi gli ebbe restituito la visita, ripartì per Massaua, salutato dall'artiglieria di una nave da guerra inglese.

Per l'Eritrea. — Iersera, partì da Napoli, diretto a Massaua, il piroscafo *Umberto I*, della N. G. I., dopo aver caricato viveri e materiali da costruzione. Imbarcò, poi, 50 uomini di truppa e tre ufficiali, che sono il capitano Ademollo ed i tenenti Borsarelli ed il conte Colli di Felizzano.

Funerali. — Ieri ebbero luogo, a Napoli, i funerali del compianto senatore Giuseppe Miraglia, e riuscirono imponenti.

Parlarono il senatore Calenda, rappresentante S. E. il Ministro Guardasigilli, on. Gianturco, ed i senatori Fusco e Gallozzi.

Parteciparono al corteo i rappresentanti della Real Casa, le

Autorità, parecchi sonatori, la magistratura ed un immenso stuolo di amici.

Rendevano gli onori alla salma la truppa, i pompieri e le guardie municipali.

Elezione politica. — L'*Agenzia Stefani* ha da Arezzo, 9: *Collegio di Bibbiena. — Votazione di ballottaggio.* — È stato proclamato eletto deputato Sanarelli, con voti 957.

Marina militare. — S. E. il Ministro della Marina, col suo *foglio d'ordini* di ieri, ha dato le seguenti disposizioni:

Col 21 corr. la R. nave *Caprera* passerà in disponibilità a Taranto, responsabile il ten. di vascello Cerio. Detta nave sarà sostituita nella forza navale del Mediterraneo dalla nave *Partenope*, al comando del cap. di fregata Mirabello.

— Col 21 corr. passerà in armamento ridotto a Taranto la R. nave *Archimede*, al comando del cap. di corvetta Calì.

Detta nave disimpegnerà il servizio di nave ammiraglia a Taranto fino all'arrivo colà della R. nave *Iride*.

— Col 1° febbraio p. v. passeranno in armamento speciale, a Spezia, il *Palinuro* ed il *Chioggia*, al comando di due tenenti di vascello da destinarsi.

Distribuzione di viti americane. — Il Ministero d'Agricoltura, modificando le disposizioni contenute nel decreto del 31 luglio 1899, ha disposto che, nelle regioni immuni da fillossera, la distribuzione delle viti americane, limitata, per lo scorso anno, alla sola *Riparia*, sia estesa anche alla *Rupestris*.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Regina Margherita*, della N. G. I., ieri, da San Vincenzo proseguì per Montevideo. Stamane i piroscafi *Etruria*, della Veloce, ed *Hohenzollern*, della C. A. A., sono partiti il primo da Colon per Genova, ed il secondo da Genova per New-York.

ESTERO

Esposizione di arte a Rouen. — Dal mese di luglio a settembre corrente anno avrà luogo a Rouen, promossa da quella benemerita Società industriale, una Esposizione delle arti applicate alla decorazione dei tessuti, vestimenta, mobilia, tappezzeria.

A tale Esposizione possono essere ammessi anche i non Francesi, ed il posto da occuparsi è concesso gratuitamente agli espositori.

L'Esposizione comprenderà quattro classi principali, cioè:

I. Storia della decorazione di tessuti dalle origini fino al 1900;

II. Tessuti fregiati, decorati, ecc. del 1901;

III. Tessuti di esportazione coloniale;

IV. Processi e prodotti adoperati nella decorazione dei tessuti.

Ulteriori chiarimenti possono aversi presso la segreteria della Camera di commercio.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MARSIGLIA, 9. — Il piroscafo *Russie*, proveniente da Orano, con 46 passeggeri e 54 uomini di equipaggio, si è incagliato sulla costa di Faraman.

La sua situazione è disperata; è impossibile qualunque comunicazione con esso; s'ignora la sorte dei passeggeri.

BERLINO, 9. — *Dieta prussiana.* — Il Presidente del Consiglio dei Ministri prussiano, de Bülow, dichiara considerare come dovere principale del Governo il conciliare le divergenze economiche esistenti, il ravvicinare i varî interessi (Vivi applausi) ed il soccorrere coloro che non possono operare da se stessi.

Il conte de Bülow continua dicendo: Sono convinto che è dovere del Governo proteggere in egual modo il commercio, l'industria e l'agricoltura, e che la nostra agricoltura ha assoluta necessità di essere molto aiutata. Il progetto sui canali contribuirà a questo scopo. Non avrei consentito alla presentazione di questo progetto se esso avesse favorito l'industria a spese dell'agricoltura nelle provincie orientali ed occidentali.

Il Governo spera che il Parlamento approverà il progetto sui canali. Io, come Presidente del Consiglio dei Ministri prussiano, posso adempiere al mio compito di mantenere la Prussia economicamente e politicamente all'altezza della sua gloriosa storia soltanto mercè il vostro aiuto e la vostra fiducia, che sono sicuro non mi mancheranno, poichè so che nostra e vostra guida è il bene della Monarchia (Vivi applausi).

LONDRA, 9. — I giornali del pomeriggio condannano unanimi vivamente le parole pronunziate ieri dal Duca di Norfolk al ricevimento dei pellegrini inglesi in Vaticano, allusive al ristabilimento del potere temporale del Papa.

MARSIGLIA, 9. — Secondo le ultime notizie, il vapore *Russie*, spinto dalle onde, si è avvicinato di qualche metro verso la costa, senza che la sua situazione sia divenuta migliore. Fino ad ora ogni tentativo per soccorrere il vapore è andato fallito.

VIENNA, 9. — Le elezioni pei deputati al Parlamento nei Collegi rurali del Tirolo, di Salisburgo, del Vorarlberg, dalla Slesia e della Gorizia hanno lasciato invariata la situazione.

Nell'Istria gl'Italiani guadagnano un seggio; a Gradisca il candidato italiano-liberale ha battuto l'ex deputato italiano-clericale. A Trieste, di fronte a tre candidature contrarie, riuscì eletto nel primo Collegio il candidato nazionale Giuseppe Acquaroli.

Fra gli eletti sono l'ex presidente della Camera dei deputati, Fuchs, e l'ex ministro del commercio, Di Pauli.

VIENNA, 9. — Nelle elezioni al Parlamento pel Collegio forese friulano di Gradisca è stato eletto il nazionale-liberale ing. Antonelli, contro il clericale Zanetti.

Nel Collegio forese occidentale di Parenzo è stato eletto il nazionale-liberale Lodovico Rizzi contro lo sloveno Mandich.

Nel Collegio forese occidentale sloveno di Gorizia è stato eletto il liberale-sloveno Gaberscek contro il clericale-sloveno Ruttar.

MARSIGLIA, 9. — Le condizioni del piroscafo *Russie* sono migliori. Il vento indebolisce; il mare è meno grosso. I segnali di bordo non indicano alcun decesso.

La Compagnia, alla quale appartiene il *Russie*, ha ricevuto il seguente dispaccio:

« Abbiamo stabilito una comunicazione con il piroscafo *Russie*. Tutti sono salvi. Attualmente ogni pericolo sembra scongiurato. Attendiamo il primo momento di calma per procedere al salvataggio generale per terra.

LONDRA, 9. — I giornali della sera commentano l'Indirizzo letto dal Duca di Norfolk nel ricevimento dei pellegrini inglesi al Vaticano.

Il *Globe* dice sperare che il Governo italiano non darà alcuna importanza all'incidente, poichè l'Inghilterra fu ed è la migliore amica dell'Italia.

La *Pall Mall Gazette* dice che le speranze dei cattolici inglesi rimarranno sempre semplici speranze.

VIENNA, 9. — Il *Neues Wiener Abendblatt* è informato che l'Arciduca Francesco Ferdinando si recherà a Berlino per rappresentarvi l'Imperatore Francesco Giuseppe alle feste del bicentenario della Monarchia prussiana.

BERLINO, 9. — Il maresciallo conte Waldersee telegrafa da Pechino, in data 6 corrente:

Il distaccamento. comandato da Pavel, dopo difficilissime marcie per le montagne, prese d'assalto, il 3 corr., le fortificazioni di

Hop-Hu, occupate da oltre 1000 *Boxers*. Un soldato tedesco rimase ucciso, un ufficiale e 2 soldati feriti. Un piccolo distaccamento comandato da Serno scacciò bande di briganti dei dintorni al Sud-Ovest di Tientsin.

Il resto delle truppe di Lu-Tai fuggì disorganizzato da Mi-Yuen, diretto a Feng-Hing per Kupei-Khu, inseguito dai distaccamenti comandati da Grueber, Haering e Madai. I distaccamenti Madai ed Haering rientrarono in Pechino.

LONDRA, 9. — Il giornale *Leedes Mercury* annunzia che la Regina Vittoria è troppo debole per recarsi a Cimiez.

CAPE-TOWN, 9. — Il distaccamento di ciclisti inglesi che sostenne uno scontro coi Boeri a Pickaaeersklof ebbe 3 morti e 23 feriti, ma rimase padrone del passo disputato.

VIENNA, 10. — Nelle elezioni al Parlamento nei Comuni rurali della Bassa Austria, gli antisemiti guadagnarono un seggio sul partito del popolo tedesco, e ne perdettero uno guadagnato da questo partito. Vi sono due ballottaggi.

CAPE-TOWN, 10. — È infondata la notizia di uno scontro avvenuto a Pickaaeersklof fra i Boeri ed un distaccamento di ciclisti inglesi.

L'AJA, 10. — La prima Camera ha approvato il progetto relativo al matrimonio della Regina Guglielmina.

MARSIGLIA, 10. — Alle ore 6 di stamane non si aveva alcuna notizia dal Capo Faraman circa l'incaglio del piroscafo *Russie*. Il mare è grosso al largo.

LONDRA, 10. — Tutti i giornali biasimano le parole contenute nell'Indirizzo del Duca di Norfolk al Papa.

Il *Times* dice essere certo che l'opinione pubblica britannica sconfessa siffatti sentimenti che tanto offesero una nazione di cui l'Inghilterra apprezza sempre così altamente l'amicizia.

Il *Times* soggiunge: « Non possiamo che deplorare la mancanza di tatto del Duca di Norfolk, il quale invitò l'Ambasciatore presso S. M. il Re d'Italia, lord Currie, ad un ricevimento in cui si brindò alla Regina Vittoria ed al Papa, mentre si omise qualunque brindisi al Re d'Italia ».

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 9 gennaio 1901

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì	763,6.
Vento a mezzodì a mezzodì	59.
Umidità relativa	calmo.
Cielo	coperto.
Termometro centigrado	Massimo 6°,9. Minimo 1°,1 sotto 0
Pioggia in 24 ore	0.0.

Li 9 gennaio 1901.

In Europa: pressione massima di 782 sulla Transilvania, minima di 746 al NW della Francia.

In Italia nelle 24 ore: barometro lievemente disceso sulla Valle Padana e versante Adriatico, salito altrove fino a 4 mm. sulla Sardegna; temperatura generalmente aumentata sull'Italia settentrionale, irregolarmente variata sulle isole; qualche pioggia sul versante Adriatico meridionale e intorno lo stretto di Messina.

Stamane: cielo vario al NE, Italia centrale e Sardegna, nuvoloso altrove; venti forti intorno a levante sulla costa Sicula orientale con mare molto agitato; deboli o moderati settentrionali altrove.

Barometro massimo intorno a 772 sull'alto Veneto, minimo a 765 al S. Sicilia.

Probabilità: venti deboli o moderati settentrionali sulla penisola, intorno a levante sulle isole; cielo generalmente nuvoloso; qualche pioggia al Sud; mare Ionio mosso o agitato. Il tempo tende a peggiorare.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, 9 gennaio 1901

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	coperto	calmo	9 5	5 5
Genova	coperto	legg. mosso	5 8	3 5
Massa e Carrara	1/2 coperto	calmo	4 8	0 3
Cuneo	1/2 coperto	—	0 9	— 3 1
Torino	nebbioso	—	— 0 3	— 2 1
Alessandria	coperto	—	0 7	— 1 2
Novara	coperto	—	2 5	— 2 9
Domodossola	3/4 coperto	—	2 6	— 3 9
Pavia	coperto	—	1 7	— 2 8
Milano	coperto	—	2 2	— 2 7
Sondrio	sereno	—	0 5	0 0
Bergamo	coperto	—	0 3	— 4 0
Brescia	1/2 coperto	—	0 0	— 4 5
Cremona	1/4 coperto	—	0 0	— 3 8
Mantova	sereno	—	0 0	—
Verona	1/2 coperto	—	0 7	— 4 6
Belluno	sereno	—	— 0 8	— 7 7
Udine	sereno	—	4 0	— 4 6
Treviso	1/4 coperto	—	3 0	— 5 6
Venezia	1/4 coperto	calmo	1 8	— 4 1
Padova	sereno	—	1 9	— 4 7
Rovigo	sereno	—	3 5	— 6 6
Piacenza	1/4 coperto	—	0 2	— 5 2
Parma	1/4 coperto	—	— 0 4	— 3 5
Reggio nell'Emilia	3/4 coperto	—	0 6	— 5 2
Modena	1/2 coperto	—	0 6	— 4 4
Ferrara	sereno	—	0 5	— 5 3
Bologna	sereno	—	— 0 1	— 3 4
Ravenna	sereno	—	2 1	— 4 9
Forlì	sereno	—	0 2	— 5 0
Pesaro	sereno	mosso	2 2	— 5 6
Ancona	coperto	agitato	3 5	— 0 5
Urbino	sereno	—	— 1 2	— 6 2
Macerata	—	—	—	—
Ascoli Piceno	nebbioso	—	6 0	— 1 5
Perugia	sereno	—	2 6	— 2 6
Camerino	coperto	—	— 2 2	— 5 8
Lucca	1/4 coperto	—	4 2	— 1 4
Pisa	sereno	—	5 0	— 2 6
Livorno	1/4 coperto	calmo	5 5	— 0 8
Firenze	sereno	—	4 7	— 1 9
Arezzo	sereno	—	4 6	— 3 6
Siena	sereno	—	2 6	— 2 6
Grosseto	—	—	—	—
Roma	3/4 coperto	—	7 7	— 1 1
Teramo	1/2 coperto	—	5 9	3 0
Chieti	sereno	—	4 0	— 1 6
Aquila	coperto	—	1 3	— 5 0
Agnone	1/4 coperto	—	2 6	— 2 0
Foggia	piovoso	—	4 2	— 1 0
Bari	coperto	legg. mosso	8 2	1 5
Lecce	1/4 coperto	—	9 8	2 5
Caserta	1/4 coperto	—	9 0	3 3
Napoli	1/4 coperto	calmo	8 9	3 5
Benevento	coperto	—	5 4	2 0
Avellino	3/4 coperto	—	4 6	1 8
Caggiano	3/4 coperto	—	1 2	— 3 0
Potenza	coperto	—	0 5	— 2 0
Cosenza	sereno	—	5 0	0 0
Tiriolo	coperto	—	2 0	— 2 2
Reggio Calabria	coperto	calmo	11 4	8 0
Trapani	1/2 coperto	calmo	14 6	10 1
Palermo	coperto	calmo	12 7	6 0
Porto Empedocle	sereno	calmo	11 0	5 0
Caltanissetta	sereno	—	6 0	0 0
Messina	coperto	calmo	11 3	8 6
Catania	coperto	agitato	10 8	10 3
Siracusa	coperto	tempestoso	13 2	10 4
Cagliari	sereno	calmo	14 0	5 0
Sassari	1/2 coperto	—	12 3	5 2

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile.*